

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3468

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLINGUER LUIGI, BRONZUTO, DI LORENZO, ILLUMINATI,
LEVI ARIAN GIORGINA, LOPERFIDO, NATTA, PICCIOTTO,
ROSSANDA BANFI ROSSANA, SCIONTI, SERONI, TEDESCHI**

Presentata il 4 ottobre 1966

Provvidenze per la scuola per l'anno 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non intende investire nel merito i problemi dello sviluppo quantitativo e qualitativo della scuola nell'anno in corso, anche perché viene presentata ad anno finanziario pressoché scaduto. Essa si giustifica nell'attuale momento politico e parlamentare — contrassegnato dalla discussione alla Camera dei deputati del Programma generale economico quinquennale — oltre che per talune urgenti necessità finanziarie della scuola italiana.

Nel momento in cui il Parlamento è investito della preparazione del programma di sviluppo economico, è indispensabile che i fondamentali problemi dell'istruzione e del suo ruolo nella società democratica vi trovino la più ampia trattazione, senza limitazioni di sorta. I proponenti sono profondamente convinti che non è possibile programmare lo sviluppo economico con la nostra società senza prestare la dovuta attenzione alle esigenze culturali e professionali del popolo italiano: senza destinare ad esse una parte assai cospicua delle risorse nazionali; senza provvedere al superamento delle strozzature istituzionali che non ne hanno permesso l'indispensabile espansione. Per questo motivo i

proponenti ritengono inopportuno — se non errato — preconstituire una qualunque soluzione programmata al dibattito ed alle decisioni del Parlamento in materia generale di distribuzione delle risorse e di organizzazione della società tutta (ivi compresa l'istruzione) in vista del suo piano di sviluppo economico.

Più in particolare la discussione di un programma di sviluppo scolastico — ove se ne accettasse la separazione (o meglio un esame preventivo ed aprioristico) dal piano generale — non può oggi prescindere dalla elaborazione governativa da un lato (linee direttive del ministro Gui) e più ampiamente di tutta la recente pubblicistica, a cominciare dalla relazione della Commissione d'indagine. Tale discussione non potrebbe pertanto limitarsi esclusivamente al momento finanziario, perché ne investirebbe inevitabilmente i contenuti pedagogici ed istituzionali, le scelte culturali, i problemi delle strutture che dovrebbero essere finanziate e potenziate. I proponenti ritengono oggi indispensabile ed urgente tale discussione, e pensano che il Parlamento ne debba essere investito sia per i suoi aspetti generali in sede di dibattito sul Piano economico sia per i suoi aspetti più particolari in altra specifica sede. L'urgenza

di tutto questo è sottolineata oggi dalla gravità della situazione in cui versa la scuola italiana, e dalla necessità di approvare con sollecitudine le riforme oggi mature, con gli opportuni finanziamenti per consentirne la espansione in tutto il Paese.

Si sono però in questi ultimi tempi rese indilazionabili alcune necessità finanziarie, non soddisfatte le quali si rischia mettere in difficoltà alcuni importanti settori di attività scolastica. Ciò è dovuto al fatto che sono già da parecchi mesi scadute le provvidenze del primo piano di sviluppo triennale (legge n. 1073) e della sua successiva proroga semestrale; e che pertanto parecchie voci corrispondenti ad altrettante attività scolastiche sono rimaste alla data odierna scoperte finanziariamente. Ciò è essenzialmente dovuto ai ritardi con cui si è sviluppata in Parlamento la discussione sul Piano di sviluppo economico, ed in particolare all'incuria delle autorità governative che si sono presentate con le loro previsioni di spesa con un ritardo ancora più sensibile ed intollerabile. A questo scopo i proponenti hanno voluto con la presente ovviare all'attuale stato di difficoltà immediata, nella precisa ed inequivocabile convinzione dell'assoluta provvisorietà ed eccezionalità del provvedimento proposto. Essi non hanno voluto affrontare il merito dei problemi, né proporre soluzioni alternative, o comunque collegate a quanto in altra sede (vedi discussione del disegno di legge n. 3376 e del P.E.G.) era stato dagli stessi avanzato.

La presente proposta di legge prevede infatti la disponibilità — a favore della scuola — dei finanziamenti che per il 1966 erano già stati previsti in sede di disegno di legge

n. 3376, con qualche leggera modifica. Questo allo scopo:

a) di assicurare la normale continuazione delle attuali attività scolastiche, sia pure nella loro assoluta insufficienza. Nonostante che il nuovo anno scolastico sia iniziato, tali provvidenze si considera siano attuabili in tempo, perché la presente proposta è in condizioni di essere approvata dai due rami del Parlamento con notevole rapidità, nelle due Commissioni « istruzione » in sede legislativa: sia l'aspetto finanziario della spesa e della sua copertura, che i suoi orientamenti politici sono già stati ampiamente dibattuti nelle sedi suddette, per cui è possibile giungere alla sua rapida approvazione senza ulteriore indugio. Per questo motivo si è voluto con la presente proposta — in via del tutto eccezionale — assumere i dati del disegno di legge n. 3376, e non proporre nuovi criteri e nuove dimensioni (peraltro validi), che ne avrebbero allungato l'iter e non ne avrebbero consentito l'approvazione in tempo utile;

b) di consentire una esauriente discussione parlamentare del Programma di sviluppo economico generale e del Piano di sviluppo e di riforma della scuola: per queste ragioni si è limitata la portata del provvedimento esclusivamente all'esercizio finanziario 1966. Per gli anni seguenti il Parlamento appresterà i provvedimenti necessari, quali saranno indicati dalle risultanze della discussione del Programma quinquennale economico e scolastico.

A tal fine i proponenti si augurano che la Camera voglia accordare alla presente proposta di legge la dovuta urgenza e voglia giungere rapidamente alla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Personale direttivo, insegnante e non insegnante della scuola primaria, secondaria ed artistica).

Per la istituzione di istituti e scuole e per lo sdoppiamento di corsi e classi nei settori della scuola elementare, secondaria e artistica — comprese le scuole speciali, le classi differenziali della scuola dell'obbligo e gli istituti per minorati sensoriali — nonché per l'ampliamento e la revisione dei relativi organici di personale, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di vigilanza, direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti indicati nel presente articolo, sono aumentati della somma di lire 40.000 milioni.

Con gli stanziamenti previsti al precedente comma si provvederà altresì all'istituzione di cinque nuovi posti di vice ragionieri economici nel ruolo del personale della carriera di concetto dei Convitti nazionali e degli educandati femminili.

ART. 2.

(Aggiornamento culturale e didattico).

Per l'aggiornamento culturale e didattico del personale direttivo e insegnante delle scuole primaria, secondaria e artistica statali, da organizzarsi a cura delle università in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso è iscritta la somma di lire 1.000 milioni.

ART. 3.

(Dotazioni didattiche).

Per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici — compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librerie — delle attrezzature tecnico-scientifiche e artistiche delle scuole e istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica, nonché per l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero della pubblica istruzione è iscritta in apposito capitolo la somma di lire 16.150 milioni.

ART. 4.

(Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva).

Per l'attrezzatura, il funzionamento e lo adattamento delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici, nonché per sussidi e contributi di funzionamento ad organizzazioni sportive scolastiche, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è iscritta in apposito capitolo la somma di lire 1.500 milioni.

ART. 5.

(Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi).

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale « A. Romagnoli » sono aumentati della somma di lire 140 milioni.

ART. 6.

(Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo).

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il razionale reperimento degli alunni, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica, per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle scuole statali speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e delle classi differenziali della scuola statale dell'obbligo, nonché per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti e per sussidi da corrispondere ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, sono aumentati della somma di lire 300 milioni.

ART. 7.

(Doposcuola nella scuola elementare).

Per contributi agli enti locali territoriali, ai fini dell'attuazione del doposcuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 è iscritta in apposito capitolo la somma di lire 1.000 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti tra le singole province è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole elementari statali e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle province medesime.

ART. 8.

(Doposcuola nelle scuole medie).

Per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, è aumentato della somma di lire 500 milioni.

La ripartizione delle somme tra le varie province è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base alle condizioni economico-sociali delle province stesse, tenuto conto delle esigenze manifestatesi in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie al funzionamento del doposcuola.

I contributi corrispondenti al presente articolo sono assegnati agli enti locali territoriali.

ART. 9.

(Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo).

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore degli enti locali territoriali per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo è aumentato per l'anno 1966 di lire 1.000 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione fra le singole province in base alla popolazione nell'età dell'obbligo scolastico e in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle province medesime.

ART. 10.

(Contributi per assistenza agli alunni delle scuole medie statali).

Per contributi diretti a favorire interventi assistenziali commisurati a particolari esigenze personali o a bisogni urgenti, anche di ordine sanitario, degli alunni delle scuole medie statali, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta la somma di lire 800 milioni.

I contributi corrisposti sui fondi stabiliti dal presente articolo non possono essere uti-

lizzati per fini diversi da quelli indicati nel primo comma.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le singole province è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle province medesime e al numero degli alunni frequentanti le scuole medie.

ART. 11.

(Contributi alle casse scolastiche delle scuole secondarie superiori e artistiche).

Per i fini di cui al primo comma del precedente articolo 10 nonché per favorire le attività giovanili di carattere culturale, artistico e ricreativo-educativo, con la libera partecipazione degli alunni, per l'anno 1966, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è iscritta per contributi alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore e artistica la somma di lire 250 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione con i criteri stabiliti nel precedente articolo 10.

Il 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno è attribuito alle Casse scolastiche degli Istituti professionali.

ART. 12.

(Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali).

Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola statale dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni vicini ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso, nonché per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta la somma di lire 1.400 milioni.

Il servizio di trasporto può essere affidato ad enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli istituti.

Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto.

Gli enti locali sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

L'erogazione delle somme destinate alla organizzazione del servizio di trasporto gratuito per gli alunni degli istituti professionali statali è disposta, sotto forma di contributi, a favore dei singoli istituti. Su tali fondi è autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute, quando non possano fruire del trasporto gratuito.

ART. 13.

(Buoni-libro per gli alunni della scuola media),

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali sono concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 10.000. A tal fine, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta la somma di lire 4.030 milioni.

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro è affidato alle amministrazioni comunali e, tramite queste, alle Casse scolastiche.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei buoni-libro e ripartisce tra le singole province gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, in base al numero degli alunni frequentanti e alle condizioni economico-sociali delle province stesse.

È consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti la prima classe di scuola media.

Alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari si provvede ai sensi della legge 10 agosto 1964, n. 719.

ART. 14.

(Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche).

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali, che non siano beneficiari di borse di studio contemplate dal seguente articolo 15, possono essere concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 15.000. A tal fine per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della

pubblica istruzione è iscritta la somma di lire 1.000 milioni.

Per la determinazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei buoni-libro e la ripartizione degli stanziamenti si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 15. È consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti il primo anno di corso di uno degli istituti indicati nel primo comma.

ART. 15.

(Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche).

Per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali, per l'anno 1966, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 874, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta la somma di lire 3.500 milioni.

Il conferimento delle borse di studio è disposto con l'osservanza delle modalità e dei criteri previsti dall'articolo 37 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, commi dal terzo al nono.

ART. 16.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione).

Per il conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione statali e per l'adeguamento delle rette per posti già conferiti, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 è aumentato della somma di lire 130 milioni.

ART. 17.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali).

Per l'assegnazione agli alunni degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semi-gratuiti nei convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici nonché in altri istituti statali di educazione, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta la somma di lire 130 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti tra i singoli istituti professionali è disposta dal Ministro della pubblica istruzione tenuto conto della loro dislocazione, delle condizioni

economico-sociali delle zone in cui operano e dell'opportunità di secondare l'espansione di determinati settori dell'istruzione professionale.

Le condizioni e le modalità per il conferimento dei posti di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

ART. 18.

(Controllo sanitario).

Per il controllo sanitario degli alunni delle scuole statali, ad integrazione dei servizi di medicina scolastica, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta la somma di lire 1.000 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione tra i Provveditorati agli studi in relazione alle necessità da valutarsi di concerto con le autorità sanitarie provinciali.

ART. 19.

(Orientamento scolastico).

Al fine di agevolare le attività di orientamento scolastico degli alunni delle scuole secondarie statali, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta la somma di lire 500 milioni.

Per l'organizzazione dei relativi servizi, il Ministero della pubblica istruzione si avvale dei Provveditorati agli studi, i quali possono, a tal fine, stipulare convenzioni con enti che perseguono fini pubblici.

ART. 20.

(Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio).

Per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui al precedente articolo 15, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta la somma di lire 200 milioni.

ART. 21.

(Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura).

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza di sezioni serali della scuola media statale secondaria e artistica, e dei centri

di lettura, per l'apprestamento delle loro dotazioni e per l'assistenza agli alunni bisognosi, gli stanziamenti a tali titoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati della somma di lire 3.100 milioni.

ART. 22.

(Personale).

Per l'adeguamento degli organici del personale delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati della somma di lire 820 milioni.

ART. 23.

(Funzionamento e dotazioni delle biblioteche; servizio nazionale di lettura).

Per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, per le spese necessarie al loro funzionamento, per l'incremento e il mantenimento delle biblioteche universitarie statali, per la estensione del servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi, per assegni e contributi a biblioteche non statali, ad accademie ed istituti di cultura, gli stanziamenti agli stessi fini iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati della somma di lire 900 milioni.

ART. 24.

(Personale insegnante universitario).

Per l'istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonché per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle università e degli istituti universitari e del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione nella spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati della somma di lire 2.685 milioni.

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle università, facoltà e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

ART. 25.

(Personale non insegnante universitario).

Per l'aggiornamento degli organici di personale non insegnante delle università, degli istituti universitari e del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati della somma di lire 1.900 milioni.

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle università, facoltà e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

ART. 26.

(Contributo ordinario dello Stato alle università e agli istituti universitari).

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione di contributi di funzionamento alle università e agli istituti universitari, è aumentata della somma di lire 6.500 milioni.

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna università e a ciascun istituto è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle facoltà e della popolazione scolastica. Nel decreto stesso, la somma assegnata a ciascuna università e a ciascun istituto di istruzione universitaria può essere suddivisa in quote destinate rispettivamente all'ente nel suo complesso e agli organismi in cui si articola.

ART. 27.

(Contributo ordinario dello Stato agli istituti scientifici speciali).

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzio-

namento degli istituti superiori scientifici e culturali, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia, è aumentato della somma di lire 150 milioni.

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuno degli enti sopra indicati è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti.

ART. 28.

(Ricerca scientifica).

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle università, negli istituti di istruzione superiore, negli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, è aumentato della somma di lire 1.500 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Comitato di cui all'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che, avuto riguardo al quadro generale degli interventi per la ricerca scientifica, redigerà una motivata relazione.

ART. 29.

(Assegno di studio universitario).

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione dell'assegno di studio agli studenti universitari, è aumentato della somma di lire 850 milioni.

L'importo degli assegni eventualmente non conferiti può essere attribuito alle opere universitarie dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per gli scopi indicati al successivo articolo 31.

ART. 30.

(Borse di studio per giovani laureati).

Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istru-

zione per l'anno 1966 è aumentato della somma di lire 700 milioni.

Le borse saranno conferite ai laureati da non oltre un triennio nei limiti del 40 per cento dello stanziamento annuo, dal Ministero della pubblica istruzione e per il restante 60 per cento dalle singole università, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. L'importo annuo di ciascuna borsa non può essere superiore a lire 1.500.000.

Il Ministro per la pubblica istruzione ripartisce con proprio decreto il fondo destinato alle università e agli istituti superiori, in relazione al numero dei laureati in ciascun ateneo nel triennio precedente. La ripartizione del numero di borse per ciascuna facoltà è fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico. Le borse eventualmente non utilizzate da una facoltà possono essere assegnate ad altre facoltà.

La durata di ciascuna borsa è annuale e può essere confermata per un secondo anno su motivato parere favorevole del preside della facoltà o del direttore dell'istituto presso cui il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Dallo stanziamento è detratta una somma non superiore a lire 30 milioni, per l'assegnazione di borse ai cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre tre anni.

ART. 31.

(Forme varie di assistenza universitaria).

Per contributi a favore delle opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello studente, nonché per le attività sportive, per l'anno 1966, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è iscritta la somma di lire 2.500 milioni.

Le somme di cui al precedente comma possono essere utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie forme di attività e di assistenza e tra le singole opere universitarie, nonché tra i collegi universitari legalmente riconosciuti, è effettuata, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.

ART. 32.

(Personale dell'Amministrazione centrale e periferica).

Per l'istituzione di ruoli tecnici di statistici nelle carriere direttive e di concetto della Amministrazione della pubblica istruzione, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, sono aumentati di lire 70 milioni annui.

Per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero anzidetto lo stanziamento iscritto a tale scopo nello stato di previsione della spesa per l'anno 1966, è aumentato di lire 70 milioni annui.

ART. 33.

Gli stanziamenti per compensi speciali collegati a particolari prestazioni di lavoro, previsti dall'articolo 6 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, a favore del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, sono aumentati di lire 300 milioni per l'anno 1966.

ART. 34.

(Acquisto e rinnovo delle attrezzature e funzionamento degli uffici amministrativi).

Per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature degli uffici scolastici periferici, per l'anno 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è iscritta in apposito capitolo, la somma di lire 450 milioni.

Per il funzionamento degli uffici della amministrazione scolastica periferica, gli stanziamenti a tale titolo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 sono aumentati di lire 250 milioni.

NORME FINALI

ART. 35.

(Utilizzazione degli stanziamenti).

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno 1966, possono esserlo negli anni successivi, in deroga

alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

ART. 36.

(Relazione sull'applicazione del piano).

Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

ART. 37.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 97.455 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1966 si farà fronte, per lire 72.325 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 25.130 milioni con aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale del particolare settore.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.